Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1401/98 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1808/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti, e che modifica il regolamento (CE) n. 764/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti (¹),

- (1) considerando che per la carta da giornale (numero d'ordine 09.0015), l'accordo sotto forma di scambio di lettere con il Canada prevede l'obbligo di aumentare del 5 % il contingente riservato alle importazioni provenienti dal Canada, in caso di esaurimento prima della scadenza di un determinato anno; che l'adozione di un regolamento ritarda notevolmente l'accesso degli importatori a detto aumento; che per garantire una gestione più efficace e ininterrotta, occorre prevedere che il detto aumento sia automatico non appena il contingente di 600 000 t risulti esaurito;
- (2) considerando che, per il buon funzionamento del regolamento (CE) n. 1808/95, occorre definire i «prodotti fatti a mano»;
- (3) considerando che, negli ultimi anni, i prodotti tessili hanno beneficiato di gran parte del contingente tarif-

fario per i prodotti fatti a mano; che occorre garantire una parte del beneficio agli altri prodotti, sostituendo questo contingente tariffario con due nuovi contingenti tariffari, rispettivamente uno per i prodotti tessili e un altro per gli altri prodotti;

- (4) considerando che occorre pertanto modificare l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1808/95 al fine di prevedere una migliore suddivisione dei contingenti tariffari, aggiungendo nuovi prodotti e aumentando l'importo del contingente tariffario per i prodotti non tessili, sulla base dell'allegato I al presente regolamento;
- (5) considerando che è necessario prevedere un nuovo sistema di aggiornamento per quanto concerne le autorità governative abilitate a rilasciare i certificati di autenticità; che di conseguenza la seconda colonna «autorità competente» dell'allegato IV d) e dell'allegato IV f), del regolamento (CE) n. 1808/95 va soppressa;
- (6) considerando che l'applicazione corretta del regime ai prodotti fatti a mano o ai tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano, implica la possibilità di una revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari in caso di irregolarità o di mancata cooperazione amministrativa, nonché l'adozione di metodi di cooperazione amministrativa per controllare l'emissione dei certificati d'autenticità;
- (7) considerando che spetta alla Comunità garantire una corretta applicazione dei contingenti tariffari, in esecuzione dei propri obblighi internazionali; che occorre modificare la designazione nonché la classificazione tariffaria del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0046;

⁽¹) GU L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1340/97 della Commissione (GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 10).

- (8) considerando che il volume previsto per il contingente tariffario dei prodotti non tessili corispondente al numero 09.0104 consiste in un aumento del volume del contingente tariffario esistente; che si ritiene opportuno dare, fino alla fine del 1998, la possibilità ai suddetti prodotti non tessili di beneficiare del contingente tariffario;
- (9) considerando che tenuto conto del carattere specifico del commercio della iuta e del cocco, si rende necessario prolungare questo regime fino al 31 dicembre 1999; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 764/96 (¹),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1808/95 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - «Qualora il contingente consolidato di 600 000 t in provenienza dal Canada sia esaurito e non sia stato aperto alcun contingente autonomo superiore a 30 000 t per il resto dell'anno civile, il contingente consolidato è aumentato dalla Commissione di un'aliquota supplementare del 5 %. La Commissione pubblica l'aumento del contingente nella Gazzetta ufficiale, serie C.»;
- 2) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

- 1. I dazi doganali per i prodotti figuranti nell'allegato IV, parte A sono sospesi nei limiti dei contingenti tariffari di cui alla parte A.
- 2. Tuttavia il beneficio di tali contingenti è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato di autenticità riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme ad uno dei modelli figuranti nell'allegato IV c), attestante che le merci in questione sono fatte a mano. Il certificato deve essere rilasciato conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 5 bis. La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale, serie C, i nomi delle autorità dei paesi di fabbricazione abilitate a rilasciare i suddetti certificati di autenticità.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ai prodotti figuranti nell'allegato IV, parte A, sono considerati come prodotti fatti a mano:

- a) i prodotti dell'artigianato, interamente fatti a mano;
- b) i prodotti dell'artigianato che hanno le caratteristiche di prodotti fatti a mano;
- c) gli indumenti o altri articoli tessili ottenuti manualmente a partire da tessuti lavorati su telai mossi esclusivamente con movimenti delle mani o dei piedi e cuciti essenzialmente a mano o cuciti con macchine da cucire azionate esclusivamente con la mano o con il piede.»
- 3) All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) accompagnati da un certificato di autenticità riconosciuto dalle autorità competenti della Comunità e conforme a uno dei modelli figuranti nell'allegato IV e), vistato da una delle autorità designate dai paesi beneficiari in una comunicazione trasmessa alla Commissione.»
- 4) All'articolo 5, è inserito il seguente paragrafo:
 - «5. Il certificato di autenticità di cui al paragrafo 3 deve essere rilasciato conformemente ai metodi di cooperazione amministrativa previsti all'articolo 5 bis.»
- 5) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 bis

- 1. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui agli articoli 4 e 5 può in qualsiasi momento formare oggetto di revoca temporanea, totale o parziale, nei casi di irregolarità e di mancata cooperazione amministrativa prevista per il controllo dei certificati di autenticità.
- 2. La revoca temporanea, totale o parziale del beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è decisa secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2, dopo consultazioni preventive effettuate dalla Commissione con i paesi beneficiari interessati.
- 3. a) In caso di applicazione della procedura di revoca temporanea, totale o parziale, del beneficio dei contingenti tariffari, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, una comunicazione nella quale indica che sussistono fondati dubbi sull'ammissibilità a beneficiare dell'applicazione del presente regolamento, precisando i prodotti, i produttori e gli esportatori interessati.
 - b) La parte di un'obbligazione doganale corrispondente ai benefici accordati a norma del presente regolamento è considerata non sorta, a meno che essa non sia sorta dopo la data di pubblicazione della comunicazione di cui alla lettera a) e l'obbligazione non riguardi un prodotto, un produttore ed un esportatore ivi specificamente

⁽¹⁾ GU L 104 del 27. 4. 1996, pag. 1.

menzionato, e a meno che non sussistano le condizioni che giustificano l'applicazione dell'articolo 221, paragrafo 3, seconda frase del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (*).

(*) GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1).

Articolo 5 ter

- I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità doganali o, se del caso, di tutte le altre autorità pubbliche situate nel loro territorio, preposte al rilascio dei certificati di autenticità, i fac simile delle impronte dei timbri usati da dette autorità e i nomi e indirizzi delle autorità pubbliche responsabili del controllo di detti certificati. Detti timbri sono validi a decorrere dalla data in cui pervengono alla Commissione. La Commissione comunica queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora ciò avvenga in occasione dell'aggiornamento di comunicazioni precedenti, la Commissione comunica la data d'inizio della validità dei nuovi timbri in base alle indicazioni fornite dalle autorità competenti dei paesi beneficiari. Le informazioni sono riservate; tuttavia, nell'ambito di un'emissione in libera pratica le autorità doganali in questione possono permettere agli importatori o ai loro rappresentanti di prendere visione delle impronte dei timbri di cui al presente paragrafo.
- 2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* serie C la data in cui i nuovi paesi beneficiari hanno adempiuto gli obblighi previsti dal paragrafo 1.
- 3. Il controllo a posteriori dei certificati di autenticità viene effettuato per sondaggio ovvero ogni qualvolta le autorità doganali della Comunità nutrano dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza delle informazioni circa i prodotti in questione.
- 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Comunità rispediscono una copia del certificato di autenticità all'autorità pubblica competente del paese beneficiario di esportazione, indicando eventualmente i motivi di sostanza e di forma che giustificano un'inchiesta. Esse accludono alla copia del certificato di autenticità la fattura o copia della stessa e ogni altro eventuale documento probatorio.

Esse forniscono inoltre tutte le informazioni che è stato possibile raccogliere e che fanno ritenere inesatte

le indicazioni contenute in detto certificato di autenticità.

Qualora decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie in attesa dei risultati del controllo, le autorità di cui trattasi propongono all'importatore lo svincolo dei prodotti, fatte salve le misure conservative giudicate necessarie.

- 5. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultti sono portati a conoscenza delle autorità doganali della Comunità entro 6 mesi al massimo. Essi devono consentire di determinare se il certificato di autenticità contestato riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possano effettivamente beneficiare del contingente tariffario.
- 6. Nel caso di dubbi fondati e in assenza di risposta allo scadere del termine di cui al paragrafo 5, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'esattezza delle informazioni relative ai prodotti in questione, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo con vengono portati a conoscenza delle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero essi non consentono di determinare l'autenticità del documento in questione, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
- 7. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi di violazioni delle disposizioni del presente articolo, il paese beneficiario d'esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Comunità, le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Comunità può partecipare a dette inchieste.
- 8. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di autenticità, le copie dei certificati ed eventualmente i relativi documenti di esportazioni, sono conservati dall'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione per almeno un triennio.»
- 6) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
- 7) All'allegato I, il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0046 è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.
- 8) Agli allegati IV d) e IV f) è soppressa la seconda colonna, «autorità competente».

9) All'allegato V, quinta colonna, «periodo contingentale», la data «31. 12. 1998» è sostituita da «31. 12. 1999».

Articolo 2

Se il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0105 è esaurito durante il 1998, il contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.0104, previsto all'allegato I del presente regolamento è aperto per il restante periodo del suddetto anno.

Articolo 3

All'articolo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 764/96 è sostituito dal seguente:

«Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1995.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999, fatta eccezione per l'articolo 1, punto 7, e l'articolo 2, che sono applicabili dal 1° gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998.

Per il Consiglio
Il presidente
J. BATTLE

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

PARTE A


LISTA DEI CONTINGENTI COMUNITARI PER ALCUNI PRODOTTI FATTI A MANO


Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingentale (in %)
09.0104	ex 4201 00 00	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia: — Selle da equitazione, di cuoio naturale	dal 1º gennaio al 31 dicembre	1 200 000	0
	4202 11 10	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili			
	4202 11 90	altri			
	4202 12 91	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili			
	4202 12 99	altri			
	4202 19 90	Di altre materie			
	4202 21 00	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 22 90	di materie tessili			
	4202 31 00	Con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituiti o verniciati			
	4202 32 90	di materie tessili			
	4202 39 00	altri			
	4202 91 10	Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi			
	4202 91 80	altri			
	4202 92 91	Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi			
	4202 92 98	altri			
	ex 4202 99 00	altri:			
		— per strumenti musicali			
	4203 30 00	Cinture, cinturoni e bandoliere			
	4203 40 00	altri accessori di abbigliamento			
	4419 00 90	di altri legni			
	4420 10 11	di legni tropicali			
	4420 10 19	di altri legni			
	4420 90 91	di legni tropicali			
	4420 90 99	altri			
	4602 10 91	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nelle loro forme di materiale da intreccio			
	4602 10 99	altri			



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingentale (in %)
09.0104	4818 20 10	Fazzoletti e fazzolettini per togliere il trucco			
(segue)	4818 20 91	in rotoli			
	4818 20 99	altri			
	4818 30 00	Tovaglie e tovaglioli da tavola			
	4818 50 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento			
	4818 90 10	Articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto			
	4818 90 90	altri			
	4819 30 00	Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più			
	4823 60 10	Vassoi, piatti e scodelle			
	4823 60 90	altri			
	4823 70 90	altri			
	4823 90 90	altri			
	6403 30 00	Calzature con suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo			
	6406 10 11	Tomaie			
	6406 10 19	Parti di tomaie			
	6406 10 90	di altre materie			
	6406 20 10	di gomma			
	6406 20 90	di materia plastica			
	6406 91 00	di legno			
	6406 99 30	Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne			
	6406 99 50	Suole interne ed altri accessori amovibili			
	6406 99 60	Suole esterne di cuoio naturale o ricostituito			
	6406 99 80	altre			
	ex 6505 90 10	Berretti, baschi, calotte, papaline, fez e simili copricapo: — Berretti in lana			
	6602 00 00	Bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili			
	ex 6802 91 90	altri:			
		— scolpiti			
	ex 6802 92 90	altre:			
		— scolpite			
	ex 6802 93 90	altro:			
		— scolpito			
	ex 6802 99 90	altre:			
	(012.00.10	— scolpite			
	6912 00 10	Di terracotta comune			
	da 6913 10 00 a	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di ceramica			
	6913 90 99				
	6914 90 10	di terracotta comune			
	7013 21 11	incisi o altrimenti decorati			
	7013 21 19	altri			
	7013 29 51	incisi o altrimenti decorati			
	7013 29 59	altri			





— Maglioni (golf), pullover (con o senza


- Maglioni (golf), pullover (con o senza

maniche)

maniche)

altri:

ex 6110 10 98





Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingentale (in %)
09.0106 (segue)	ex 6204 63 18	altri: — (')			
	ex 6204 63 39	altri: — (¹)			
	ex 6204 63 90	altri: — (¹)			
	ex 6204 69 18	altri: — (')			
	ex 6204 69 39	altri: — (¹)			
	ex 6204 69 50	altri: — (¹)			
	ex 6204 69 90	altri: — (')			
	ex 6205 20 00	di cotone:			
	ex 6205 90 10	— (') di lino o di ramiè:			
	ex 6206 30 00	— (') di cotone:			
	ex 6206 90 10	— (') de lino o di ramiè:			
	ex 6207 91 90	— (') altre:			
	ex 6207 99 00	— (') di altre materie tessili:			
	ex 6208 91 19	— (') altri:			
	ex 6208 99 00	— (¹) di altre materie tessili:			
	6213 20 00	— (¹) di cotone			
	da 6214 10 00 a	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili			
	6214 90 90 da 6215 10 00	Cravatte, cravatte e farfalla e sciarpe-cravatte			
	a 6215 90 00				
	6217 10 00	Accessori			
	6301 20 91	interamente di lana o di peli fini			
	6301 20 99	altre			
	6301 30 90	altre			
	6301 40 90	altre			
	6301 90 90	altre			
	ex 6302 21 00	di cotone: — (¹)			
	ex 6302 51 10	misto con lino: — (¹)			
	ex 6302 51 90	altra: — (¹)			
	ex 6302 91 10	misto con lino: — (¹)			

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingentale (in %)
09.0106 (segue)	ex 6302 91 90	altra: — (¹)			
	ex 6303 91 00	di cotone: — (¹)			
	ex 6303 99 90	altri: — doppie tende di lana			
	ex 6304 19 10	di cotone: — (¹)			
	ex 6304 92 00	diversi da quelli a maglia, di cotone: — (¹)			
	ex 6306 91 00	di cotone: — Hamacas, di cotone			
	6307 10 90	altri			
	6307 90 99	altri			
			1	ı	ı

^(*) Per i codici Taric, cfr. pagine 12-14 della presente Gazzetta ufficiale. (¹) Articoli stampati a mano secondo il procedimento "batik".




Número de orden	Código NC	Código Taric	Número de orden	Código NC	Código Taric
Løbenummer	KN-kode	Taric-kode	Løbenummer	KN-kode	Taric-kode
Laufende Nummer	KN-Code	Taric-Code	Laufende Nummer	KN-Code	Taric-Code
Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Tario
Order No	CN code	Taric code	Order No	CN code	Taric code
Numéro d'ordre	Code NC	Code Taric	Numéro d'ordre	Code NC	Code Taric
Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
Volgnummer	GN-code	Taric-code	Volgnummer	GN-code	Taric-code
Número de ordem	Código NC	Código Taric	Número de ordem	Código NC	Código Taric
Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi
Löpnummer	KN-nr	Taric-nr	Löpnummer	KN-nr	Taric-nr
-			-		
09.0104	4201 00 00	* 10		6602 00 00	* 10
	4202 11 10	* 10		6802 91 90	* 10
	4202 11 90	* 10		6802 92 90	* 10
	4202 12 91	* 10		6802 93 90	* 10
	4202 12 99	* 10		6802 99 90	* 10
	4202 19 90	* 10			
				6912 00 10	* 10
	4202 21 00	* 10		6912 00 10	10
	4202 22 90	* 10			
	4202 31 00	* 10		6913 10 00	* 10
	4202 32 90	* 10		6913 90 10	* 10
				6913 90 91	* 10
	4202 39 00	* 10			
	4202 91 10	* 10		6913 90 93	* 10
	4202 91 80	* 10		6913 90 99	* 10
	4202 92 91	* 10			
				6914 90 10	* 10
	4202 92 98	* 10		0214 20 10	10
	4202 99 00	* 10			
				7013 21 11	
	4203 30 00	* 10		7013 21 19	
				7013 29 51	
	4203 40 00	* 10			
				7013 29 59	
	4419 00 90	* 10		7013 31 10	
				7013 39 91	
	4420 10 11	* 10		7013 91 10	
	4420 10 19	* 10		7013 99 00	* 10
	4420 90 91	* 10			
	4420 90 99	* 10		7018 10 19	* 10
				7018 10 30	* 10
	4602 10 91	* 10		70101030	10
				7117 10 01	* 10
	4602 10 99	* 10		7117 19 91	* 10
				7117 19 99	* 10
	4818 20 10	* 10			
	4818 20 91	* 10		7418 11 00	* 10
	4818 20 99	* 10		7418 19 00	* 10
	4818 30 00	* 10		7418 20 00	* 10
	4818 50 00	* 10			
	4818 90 10	* 10		7419 10 00	* 10
		* 10		7419 91 00	* 10
	4818 90 90	10			
	4819 30 00	* 10		7419 99 00	* 10
				7616 99 90	* 05
	4823 60 10	* 10			
	4823 60 90	* 10		8308 90 00	* 10
	4823 70 90	* 10			1
				9113 90 10	* 10
	4823 90 90	* 20		9113 90 90	* 11
	6403 30 00	* 20			
	0+03 30 00	20		9403 30 11	* 10
		X 4.6			
	6406 10 11	* 10		9403 30 19	* 10
	6406 10 19	* 10		9403 30 91	* 10
	6406 10 90	* 10		9403 30 99	* 10
				9403 40 10	* 10
	6406 20 10	* 10			
	6406 20 90	* 10		9403 40 90	* 10
	6406 91 00	* 10		9403 50 00	* 10
	6406 99 30	* 10		9403 60 10	* 10
					* 10
	6406 99 50	* 10		9403 60 30	
	6406 99 60	* 10		9403 60 90	* 10
	6406 99 80	* 10		9403 80 00	* 10
	0.5077.00	1		9403 90 30	* 10
	6505 90 10	* 10		9403 90 90	* 10

ΙΤ

* 10

6205 90 10



* 10

5704 90 00



Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Kωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr	Número de orden Løbenummer Laufende Nummer Αύξων αριθμός Order No Numéro d'ordre Numero d'ordine Volgnummer Número de ordem Järjestysnumero Löpnummer	Código NC KN-kode KN-Code Kωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nr	Código Taric Taric-kode Taric-Code Κωδικός Taric Taric code Code Taric Codice Taric Taric-code Código Taric Taric-koodi Taric-nr
	(20 (20 00	X 1 0	-	(201 20 01	* 10
	6206 30 00	* 10		6301 20 91	* 10
	6206 90 10	* 10		6301 20 99	* 10
				6301 30 90	* 10
	6207 91 90	* 10		6301 40 90	* 91
	6207 99 00	* 91		6301 90 90	* 21
					* 29
	6208 91 19	* 10		6302 21 00	* 21
	6208 99 00	* 91		0302 21 00	* 81
				6302 51 10	* 10
	6213 20 00	* 10		6302 51 90	* 10
				6302 91 10	* 10
	6214 10 00	* 10		6302 91 90	* 10
	6214 20 00	* 10		00023130	10
	6214 30 00	* 10		6303 91 00	* 91
	6214 40 00	* 10			
	6214 90 10	* 10		6303 99 90	* 31
	6214 90 90	* 11		6304 19 10	* 10
		* 19		6304 92 00	* 10
				6304 92 00	10
	6215 10 00	* 10		6306 91 00	* 10
	6215 20 00	* 10			
	6215 90 00	* 10		6307 10 90	* 10
				6307 90 99	* 91
	6217 10 00	* 10			

PARTE B

LISTA DEI CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER ALCUNI TESSUTI, VELLUTI E FELPE, LAVORATI SU TELAI A MANO

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Quando "ex" figura davanti alla voce NC, il regime risulta dalla combinazione della voce NC e della descrizione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC (*)	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in ecu)	Dazio contingentale (%)
09.0101	da 5007 10 00 a 5007 90 90	Tessuti di seta o di cascami di seta:	dal 1º gennaio al 31 dicembre	2 432 000	0
	5803 90 10	di seta o di cascami di seta			
09.0103	da 5208 51 00 a 5208 59 00	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²	dal 1º gennaio al 31 dicembre	2 172 000	0
	da 5209 51 00 a 5209 59 00	Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore o uguale a 200 g/m²			
	da 5210 11 10 a 5210 59 00	Tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso inferiore o uguale a 200 g/m²			
	da 5211 11 00 a 5211 59 00	Tessuti di cotone, contenenti in peso, almeno 85 % di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore o uguale 200 g/m²			
	da 5212 11 10 a 5212 25 90	altri tessuti di cotone			
	da 5801 21 00 a 5801 26 00	velluti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806			
_	5803 10 00	di cotone			

^(*) Per i codici Taric, cfr. pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.



		_			1
Número de orden	Código NC	Código Taric	Número de orden	Código NC	Código Taric
Løbenummer	KN-kode	Taric-kode	Løbenummer	KN-kode	Taric-kode
Laufende Nummer	KN-Code	Taric-Code	Laufende Nummer	KN-Code	Taric-Code
Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric	Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric
Order No	CN code	Taric code	Order No	CN code	Taric code
Numéro d'ordre	Code NC	Code Taric	Numéro d'ordre	Code NC	Code Taric
Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
Volgnummer	GN-code	Taric-code	Volgnummer	GN-code	Taric-code
Número de ordem	Código NC	Código Taric	Número de ordem	Código NC	Código Taric
Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi	Järjestysnumero	CN-koodi	Taric-koodi
Löpnummer	KN-nr	Taric-nr	Löpnummer	KN-nr	Taric-nr
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			- r		
00.0101	5007 10 00	* 10		5211 11 00	* 10
09.0101	5007 10 00			5211 11 00	
	5007 20 11	* 10		5211 12 00	* 10
	5007 20 19	* 10		5211 19 00	* 10
	5007 20 21	* 10		5211 21 00	* 10
	5007 20 31	* 10		5211 22 00	* 10
	5007 20 39	* 10		5211 29 00	* 10
	5007 20 41	* 10			
	5007 20 51	* 10		5211 31 00	* 10
				5211 32 00	* 10
	5007 20 59	* 10		5211 39 00	* 10
	5007 20 61	* 10		5211 41 00	* 10
	5007 20 69	* 10		5211 42 00	* 10
	5007 20 71	* 10			
	5007 90 10	* 10		5211 43 00	* 10
	5007 90 30	* 10		5211 49 10	* 10
	5007 90 50	* 10		5211 49 90	* 10
	5007 90 90	* 10		5211 51 00	* 10
	300/ 30 30	10		5211 52 00	* 10
	5803 90 10	* 10		5211 59 00	
	3803 90 10	10		3211 39 00	* 10
				50101110	* 4.0
09.0103	5208 51 00	* 11		5212 11 10	* 10
		* 19		5212 11 90	* 10
	5208 52 10	* 11		5212 12 10	* 10
	3200 32 10	* 19		5212 12 90	* 10
	5200 52 00			5212 13 10	* 10
	5208 52 90	* 11			* 10
		* 19		5212 13 90	
	5208 53 00	* 11		5212 14 10	* 10
		* 19		5212 14 90	* 10
	5208 59 00	* 11		5212 15 10	* 11
		* 19			* 19
				5212 15 90	* 11
	5209 51 00	* 11		v===	* 19
		* 19		5212 21 10	
	5209 52 00	* 11		5212 21 10	* 10
	3207 32 00	* 19		5212 21 90	* 10
	5200 50 00			5212 22 10	* 10
	5209 59 00	* 11		5212 22 90	* 10
		* 19		5212 23 10	* 10
	F210 11 10	* 10			* 10
	5210 11 10	* 10		5212 23 90	
	5210 11 90	* 10		5212 24 10	* 10
	5210 12 00	* 10		5212 24 90	* 10
	5210 19 00	* 10		5212 25 10	* 11
	5210 21 10	* 10			* 19
	5210 21 10	* 10		5212 25 90	* 11
		* 10		J414 4J 70	
	5210 22 00				* 19
	5210 29 00	* 10			1
	5210 31 10	* 10		5801 21 00	* 10
	5210 31 90	* 10		5801 22 00	* 10
	5210 32 00	* 10			* 10
	5210 39 00	* 10		5801 23 00	
	5210 41 00	* 10		5801 24 00	* 10
				5801 25 00	* 10
	5210 42 00	* 10		5801 26 00	* 10
	5210 49 00	* 10			1
					1
	5210 51 00	* 10	l	5002 10 00	* 10
	5210 51 00 5210 52 00	* 10 * 10		5803 10 00	* 10»

ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0046	1605 40 00	Gamberi cotti all'aneto congelati	dal 1º gennaio al 31 dicembre	3 000 t	0